

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 ottobre 2025

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2025, n. 8.

Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008'). (25R00194) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2025, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: "Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto 12 ottobre 2022, n. 205.". (25R00195) Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 aprile 2025, n. 17.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1). (25R00151) Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 aprile 2025, n. 19.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg. (Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)). (25R00152) Pag. 8

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 7.

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027. (25R00300) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 8.

Interventi urgenti a favore di settori specifici nel comparto agricolo e della pesca. (25R00301) Pag. 12

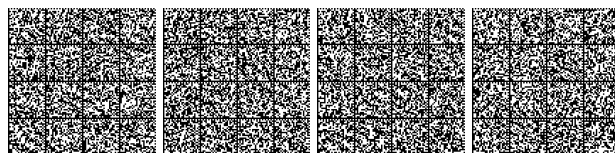
REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2025, n. 15.

Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005. (25R00090) Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2025, n. 14/R.

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r. 10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017. (25R00089) Pag. 17





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 giugno 2025, n. 8.

Abrogazione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008) e della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 'Legge finanziaria per l'anno 2008').

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 S3 del 12 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 23 della legge regionale
n. 12/2008*

1. L' art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1, è abrogato.

Art. 2.

Abrogazione della legge regionale n. 1/2012

1. La legge regionale 31 gennaio 2012, n. 1 (Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 «Legge finanziaria per l'anno 2008») è abrogata.

Art. 3.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 11 giugno 2025

CIRIO

(Omissis).

25R00194

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 giugno 2025, n. 2/R.

Regolamento regionale recante: «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 del decreto 12 ottobre 2022, n. 205.»

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23S2 del 5 giugno 2025)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto 12 ottobre 2022, n. 205;

Vista la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25;

Visto il regolamento regionale 9 marzo 2022, n. 2/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4 - 1187 del 30 maggio 2025;

EMANA

il seguente regolamento:

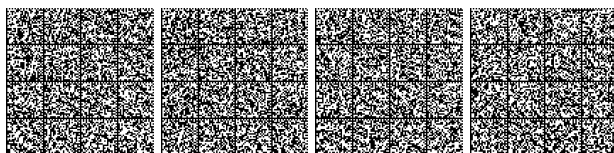
Regolamento regionale recante: «Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto 12 ottobre 2022, n. 205.»

TITOLO I**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA) vigente e nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 12 ottobre 2022, n. 205 (Regolamento recante criteri per la redazione del proget-



to di gestione degli invasi di cui all'art. 114, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), nonché dall'art. 8 del regolamento regionale 9 marzo 2022, n. 2/R (Attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 «Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale») disciplina:

a) per gli invasi costituiti da sbarramenti di competenza nazionale: le modalità di caratterizzazione e monitoraggio delle acque e dei sedimenti degli impianti di ritenuta;

b) per gli invasi costituiti da sbarramenti di competenza regionale: le procedure di approvazione e i criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi; le modalità di caratterizzazione e monitoraggio delle acque e dei sedimenti; le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento.

2. Il Progetto, di gestione nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 205/2022, è finalizzato ad assicurare:

a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell'invaso o della capacità utile sostenibile;

b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;

c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.

3. Le operazioni di svaso, sfangamento e sghiaimento degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ecologica e chimica o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (DQA) e in particolare con modalità volte a:

a) mantenere o conseguire lo stato ecologico o potenziale ecologico e chimico dei corpi idrici a valle degli invasi nonché il potenziale ecologico e lo stato chimico delle acque invase secondo quanto previsto dagli atti di pianificazione attuativi della DQA;

b) mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate ai sensi delle Norme di Piano del PTA in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente regolamento;

c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «altezza»: differenza tra la quota del piano di coronamento, ovvero del ciglio più elevato di sfioro nel caso di traverse prive di coronamento, e quella del punto più depresso dei paramenti, da individuare su una delle due linee di intersezione tra paramenti e piano di campagna;

b) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: per gli sbarramenti di competenza regionale, le strutture regionali

competenti in materia, per gli sbarramenti di competenza nazionale, l'amministrazione titolare delle funzioni di cui all'art. 91, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel rispetto delle attribuzioni previste da tali norme;

c) «area di influenza»: l'area costituita dall'invaso e dai corpi idrici o dai corsi d'acqua a valle dell'invaso interessati dalle operazioni;

d) «asportazione di materiale a bacino pieno»: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;

e) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

f) «autorità competente per l'approvazione del progetto di gestione»: la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, di seguito «autorità competente»;

g) «capacità di invasore o volume di invasore»: il volume del serbatoio compreso fra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi o della sommità delle eventuali paratoie (o, se diversa, la quota massima di regolazione) e la quota del punto più depresso del paramento di monte, da individuare sulla linea di intersezione tra detto paramento e il piano di campagna, come derivante dal più recente rilievo batimetrico o topografico;

h) «capacità o volume di invasore originari e capacità o volume utile di regolazione originari»: la capacità o i volumi di cui alle lettere g) ed i) riferiti al progetto approvato di costruzione dell'impianto di ritenuta o conseguenti a successive modificazioni assentite dello stesso;

i) «capacità utile di invasore o volume utile di regolazione»: il volume del serbatoio compreso fra la quota massima di regolazione e la quota minima alla quale l'acqua invasata può essere derivata per l'utilizzazione prevista;

l) «capacità utile sostenibile»: la capacità o il volume inferiore a quello utile di regolazione rideterminato dalla regione secondo i criteri e le modalità di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 205/2022 e idoneo a garantire il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e il corretto uso della risorsa idrica;

m) «concessionario»: il titolare o il richiedente della concessione della derivazione e utilizzazione d'acqua;

n) «corpo idrico»: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, acque di transizione o un tratto di acque costiere, soggetto ad obiettivo di qualità ecologico e chimico ed eventualmente ad obiettivo per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

o) «disciplinare di esercizio»: il documento contenente le prescrizioni relative alla fase di esercizio di un invasore di competenza regionale ai sensi dell'art. 27 del r.r. 2/R/2022;



p) «fluitazione»: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che fa esitare a valle, a bacino prevalentemente vuoto, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico profondi;

q) «gestore»: il concessionario o, se diverso, il soggetto incaricato della gestione ed esercizio dell'impianto di ritenuta;

r) «impianto di ritenuta»: l'insieme dello sbarramento, comprese le opere di scarico, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata;

s) «invaso»: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di uno sbarramento in grado di trattenere acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

t) «magra»: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata raggiunta o superata per duecentosettantaquattro giorni l'anno);

u) «morbida»: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate raggiunte o superate per novantuno e centottantadue giorni l'anno);

v) «operazioni di gestione non ordinaria»: gli svasi, gli sfangamenti, gli sghiaimenti, le fluitazioni, gli spurghi e le asportazioni di materiale a bacino pieno o vuoto come qui definiti;

z) «operazioni di gestione ordinaria»: le attività di svasso parziale effettuate, anche con modalità automatiche, esclusivamente attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;

aa) «opere complementari e accessorie»: opere direttamente connesse alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti di ritenuta, compresi gli interventi di sistemazione, impermeabilizzazione e consolidamento delle sponde del serbatoio, gli impianti di alimentazione alternativa di emergenza e i sistemi di sorveglianza, allarme ed illuminazione, la casa di guardia, la viabilità di servizio, le opere di adduzione e di derivazione dal serbatoio;

bb) «organo di presa»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire la derivazione dell'acqua dall'invaso;

cc) «organo di scarico o di sicurezza»: il complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;

dd) «piano operativo»: l'insieme delle modalità di esecuzione delle operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento non tecnicamente definibili all'atto del Progetto ma che ne costituiscono attuazione;

ee) «piena ordinaria»: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata raggiunta o superata per novantuno giorni l'anno);

ff) «progetto di gestione dell'invaso»: il progetto di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito «Progetto»;

gg) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: le verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;

hh) «sbarramenti di competenza nazionale»: opere di sbarramento che superano i quindici metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a un milione di metri cubi, come stabilito all'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

ii) «sbarramenti di competenza regionale»: opere di sbarramento pari o inferiori ai quindici metri di altezza e che determinano un volume d'invaso pari o inferiore a un milione di metri cubi;

ll) «sbarramento»: struttura artificiale di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa e dalle opere di scarico;

mm) «sfangamento o sghiaimento»: l'operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio, a seconda che esso sia costituito in prevalenza da sedimenti a granulometria fine o grossolana;

nn) «spurgo»: l'operazione di sfangamento o sghiaimento che fa esitare a valle, sotto battente idrico, il materiale solido sedimentato, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico e, eventualmente, di presa, con esclusione delle operazioni di prova di funzionamento degli organi di scarico;

oo) «svasso»: lo svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico profondi ed eventualmente con l'ausilio dell'opera di presa;

pp) «trasporto solido di fondo»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti tramite processi di rotolamento, scivolamento e saltazione che avvengono in alveo;

qq) «trasporto solido in sospensione»: il trasferimento lungo la rete idrografica dei sedimenti sospesi nella colonna d'acqua.

Art. 3.

Procedure di approvazione del Progetto

1. Per gli invasi costituiti da sbarramenti di competenza nazionale si applicano le procedure di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 205/2022.

2. Per gli invasi costituiti da sbarramenti di competenza regionale si applicano le procedure di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 205/2022, salvo quanto disposto dal titolo III del presente regolamento.

3. Il progetto di gestione, gli eventuali piani operativi e i successivi aggiornamenti relativi agli invasi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati mediante ricorso ad apposita conferenza di servizi, convocata dall'autorità competente, a cui partecipano tutti gli enti interessati dagli effetti delle operazioni descritte nel progetto di gestione, l'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento nonché le strutture regio-



nali preposte alla tutela ambientale e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA). Qualora risulti necessario per la trattazione di specifiche materie, possono essere invitati a partecipare anche altre strutture regionali nonché i soggetti gestori delle aree naturali protette e dei Siti Rete Natura 2000.

4. Il piano operativo presentato dal gestore è soggetto a semplice presa d'atto qualora sia ritenuto dall'autorità competente, in accordo con la struttura regionale competente in materia di tutela delle acque, meramente specificativo di operazioni già autorizzate con l'approvazione del progetto.

Art. 4.

Procedure di VIA e di VINCA preliminari all'esecuzione delle operazioni

1. L'esecuzione delle operazioni descritte nel Progetto è subordinata alla positiva conclusione delle procedure di VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, da attivare su impulso del proponente, qualora necessarie.

2. L'esecuzione delle operazioni descritte nel Progetto che influiscono, direttamente o indirettamente, su un Sito della Rete Natura 2000, istituito ai sensi della direttiva 92/43/CEE e/o della direttiva 2009/147/CE, è subordinata alla positiva conclusione della procedura di Valutazione di Incidenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), da attivare da parte del proponente.

TITOLO II

SBARRAMENTI DI COMPETENZA NAZIONALE

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 205/2022 e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) disciplina:

a) le modalità del monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento;

b) le modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso.

Art. 6.

Modalità del monitoraggio dei corpi idrici

1. Le modalità del monitoraggio sui parametri e sui relativi valori di riferimento con cui il gestore procede al controllo dei corpi idrici interessati prima, durante e dopo le operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento, al fine di garantire il rispetto degli obiettivi di qualità definiti nel piano di tutela delle acque e nel piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po, sono definite nell'allegato C.

Art. 7.

Caratterizzazione dei sedimenti

1. Le modalità di effettuazione della caratterizzazione integrativa dei sedimenti dell'invaso, al fine di non pregiudicare il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici interessati dal rilascio a valle o dallo spostamento dei sedimenti, sono definite nell'allegato B.

TITOLO III

SBARRAMENTI DI COMPETENZA REGIONALE

Art. 8.

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 1, comma 2 del decreto ministeriale n. 205/2022 e ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), disciplina i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi costituiti da sbarramenti di competenza regionale.

Art. 9.

Presentazione e contenuti del Progetto

1. Il Progetto è presentato dal gestore e contiene gli elaborati descritti nell'apposita sezione dell'allegato A. Successivamente all'approvazione del Progetto, qualora le modalità operative per l'esecuzione delle operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento non siano tecnicamente definibili all'atto della sua presentazione, almeno nove mesi prima delle operazioni stesse, possono essere presentati dal gestore, per l'approvazione, appositi piani operativi, secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 5 e 6 del decreto ministeriale n. 205/2022.

2. Per gli sbarramenti di competenza regionale di nuova costruzione o divenuti tali a seguito di lavori che comportano il declassamento di uno sbarramento di competenza nazionale, il progetto è presentato a seguito del collaudo positivo dell'opera e comunque entro un anno dall'entrata in esercizio.

3. Fatti salvi i casi di esclusione previsti all'art. 10, i gestori degli impianti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento non è stato ancora predisposto il Progetto, devono presentarlo entro dodici mesi da tale data.

4. I Progetti non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo III dell'allegato D:

- a) manovre di gestione ordinaria dell'invaso;
- b) manovre di emergenza atte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;
- c) manovre atte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;
- d) manovre effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente;



e) manovre previste in applicazione dei piani di laminazione o atti equivalenti e comunque quelle per la regolazione delle portate in occasione di eventi di piena negli sbarramenti destinati alla laminazione delle piene;

f) manovre necessarie all'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, nel rispetto degli obblighi stabiliti dal disciplinare di esercizio.

5. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dal presente regolamento, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del Progetto.

Art. 10.

Esenzione dall'obbligo di presentazione del Progetto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, sono esonerati dall'obbligo di presentazione del Progetto gli invasi riferiti alle casistiche di seguito descritte:

a) invasi appartenenti alla categoria A, come definita dall'art. 5 del r.r. 2/R/2022, cioè costituiti da sbarramenti con altezza fino a dieci metri e con volume di invaso inferiore a trentamila metri cubi oppure invasi con un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario o un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario. Le due condizioni precedenti valgono solamente qualora gli invasi siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo senza intercettazione diretta di corsi d'acqua, bensì alimentati da:

- 1) derivazioni di corsi d'acqua naturali;
- 2) canali collettori di ruscellamenti superficiali;
- 3) pozzi;
- 4) sorgenti;
- 5) reti acquedottistiche o consortili;

b) le cui operazioni di gestione non ordinaria non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che presentino una delle seguenti condizioni:

- 1) siano creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;
- 2) presentino scarichi di fondo non afferenti direttamente o tramite la propria area di influenza ad un corpo idrico;
- 3) presentino scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione identificate ai sensi delle norme di piano del PTA;
- 4) presentino scarichi di fondo o paratoie che rimangano aperti per almeno novanta giorni consecutivi o almeno centocinquanta giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

c) creati con traverse fluviali i cui organi di intercettazione dei volumi idrici siano movimentati di frequente per la quasi totalità della larghezza dell'alveo sbarrato per il mantenimento dei livelli idrici utili alla derivazione;

d) dotati di paratoie o di dispositivi gonfiabili che sono aperti o abbattuti per la quasi totalità della larghezza dell'alveo sbarrato, ai fini di sicurezza e di compatibilità idraulica dell'impianto, con portate relativamente limitate (regime di morbida).

2. La gestione degli invasi di cui al comma 1 è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato D e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.

Art. 11.

Progetto in forma semplificata

1. Il Progetto può essere presentato in forma semplificata, con i contenuti minimi di cui alla sezione II dell'allegato A, nei casi in cui si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) in base alla caratterizzazione del bacino afferente di cui all'allegato A, non siano emerse pressioni tali da pregiudicare la qualità di acqua e sedimento;

b) l'invaso sia interessato da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, e non presenti accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico.

2. Qualora il gestore, nei casi di cui all'art. 10, intenda o abbia necessità di effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a diecimila metri cubi, è comunque tenuto, nel momento in cui si verifica tale esigenza, a presentare all'autorità competente un Progetto semplificato, secondo le specifiche riportate nell'apposita sezione dell'allegato A, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'allegato D.

3. I gestori di invasi finalizzati alla laminazione delle piene, preliminarmente all'effettuazione di operazioni di manutenzione, presentano per l'approvazione un Progetto semplificato.

Art. 12.

Periodo di validità del progetto di gestione

1. Il Progetto ha di norma validità decennale, fatta salva una durata inferiore definita in sede istruttoria per motivate esigenze, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni riportate nel Progetto approvato. Esso può avere una validità maggiore, comunque non superiore ai quindici anni, per gli invasi interessati da un volume di interrimento non superiore al 5 per cento del volume utile di regolazione originario e da un tasso di interrimento medio annuo non superiore allo 0,5 per cento rispetto al volume di invaso originario, che non presentino accumulo di sedimenti in corrispondenza degli organi di scarico.

Art. 13.

Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1. Fatte salve le prescrizioni riportate nel provvedimento di approvazione del Progetto e degli eventuali piani operativi, il gestore comunica all'autorità competente,



alle amministrazioni locali coinvolte e all'ARPA, nonché all'amministrazione preposta a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni di gestione non ordinaria almeno tre mesi prima, presentando un programma di tali attività e pubblica all'albo pretorio digitale dei comuni interessati gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare.

2. L'autorità competente, verificata l'adeguatezza del programma trasmesso, definisce le eventuali prescrizioni da osservare per lo svolgimento delle operazioni ovvero richiede l'attivazione delle procedure di VIA o Valutazione di incidenza eventualmente necessarie e non effettuate, ai sensi dell'art. 4.

3. Almeno una settimana prima della data di inizio delle operazioni descritte nel programma di attività, il gestore comunica alle autorità di cui al comma 1 l'effettivo avvio delle operazioni medesime.

4. A conclusione delle operazioni di cui al comma 1 ed entro tre mesi dal termine dei monitoraggi di competenza, il gestore presenta all'autorità competente un rapporto tecnico contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i risultati dei monitoraggi.

5. Sulla base del rapporto di cui al comma 4, l'autorità competente può imporre ulteriori misure di mitigazione o riqualificazione, chiedere integrazioni al rapporto ovvero disporre l'aggiornamento del Progetto.

6. Qualora il Progetto approvato abbia un periodo di validità inferiore a dieci anni, il gestore ha facoltà di richiedere all'autorità competente la proroga di tale periodo presentando una relazione tecnica che giustifichi tale richiesta, nella quale sono descritti i risultati degli eventuali monitoraggi condotti e delle operazioni effettuate. La relazione è esaminata congiuntamente dall'autorità competente e dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3. Il periodo di validità complessivo del Progetto, comprese le eventuali proroghe concesse, non può in ogni caso superare i quindici anni.

Art. 14.

Obbligo di asportazione meccanica

1. Lo sfangamento deve essere eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato nei casi in cui:

a) siano rilevate nei sedimenti concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nell'allegato B;

b) l'attività di spurgo comprometta la sicurezza idraulica e comporti accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;

c) a seguito di esperienze pregresse, relative ad operazioni analoghe sullo stesso vaso, si possa prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, qualora si tratti di corpo idrico;

d) sia compromessa la funzionalità dello scarico di fondo e il livello di interrimento determini potenziali rischi per la funzionalità anche di altri organi di scarico.

Art. 15.

Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore deve tener conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio Progetto, degli eventuali Progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente. La comunicazione di inizio operazioni di cui all'art. 13, comma 3 è trasmessa anche ai gestori degli invasi disposti a monte ed a valle lungo l'asta fluviale, esistendo l'eventualità che questi ultimi, con le loro manovre, possano determinare potenziali effetti cumulativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il gestore può presentare un Progetto d'asta, comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale e fra loro funzionalmente interconnessi.

3. Il Progetto d'asta di cui al comma 2 è approvato con le modalità di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 16.

Capacità utile sostenibile

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 e dall'allegato 2 del decreto ministeriale n. 205/2022, l'autorità competente, previa acquisizione del parere vincolante dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, può stabilire il ripristino di una capacità utile sostenibile, entro il periodo di validità del progetto, inferiore alla capacità utile originaria, qualora i vantaggi per l'ambiente e per la collettività derivanti dal ripristino della capacità utile originaria siano inferiori ai vantaggi derivanti dal ripristino della capacità utile sostenibile.

2. Ai fini della determinazione di cui al comma 1, il gestore, su richiesta dell'autorità competente, esegue gli approfondimenti necessari. In caso di determinazione da parte dell'autorità competente della capacità utile sostenibile inferiore alla capacità utile originaria, il gestore provvede, se del caso, all'aggiornamento del Progetto.

3. Qualora sussistano i presupposti, l'autorità competente verifica il permanere delle condizioni che hanno portato alla determinazione di cui al comma 1 e, se del caso, provvede alla rideterminazione della capacità utile da mantenere o ripristinare con la periodicità prevista per l'aggiornamento del Progetto o in caso di fenomeni naturali o antropici che abbiano significativamente modificato l'apporto di sedimenti all'invaso.



TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

Art. 17.

*Disposizioni finali
e abrogazioni*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta degli assessori competenti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque, possono essere modificati gli allegati tecnici al presente provvedimento.

2. Con provvedimento della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, in accordo con la struttura regionale competente in materia di tutela delle acque, possono essere:

a) individuate disposizioni di maggior dettaglio per l'applicazione del presente regolamento;

b) definite particolari forme di semplificazione procedimentale.

3. Come previsto dall'art. 33 del r.r. 2/R/2022, a fare data dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) gli articoli dal 21-*bis* al 21-*decies* del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12 (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 25 «Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49»);

b) gli allegati B-*bis* e B-*ter* del regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 12.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 3 giugno 2025

p. Alberto Cirio
Il vice Presidente
ELENA CHIORINO

(Omissis)

25R00195

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
18 aprile 2025, n. 17.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 24 aprile 2025 - n. 17 - Sez. Gen.).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, n. 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»);

Visto il testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, emanato con decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

Visto l'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1);

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 503 dell'11 aprile 2025 con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)»;



EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg.

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. è inserito il seguente:

«5-ter. Con riguardo alle operazioni di manutenzione delle reti a fini irrigui, compresa l'attività di pulizia dei filtri, il provvedimento di concessione di utilizzazione dell'acqua pubblica, o di rinnovo della medesima, è rilasciato dalla struttura competente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche previo parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente relativamente agli obiettivi di qualità ambientale delle acque del corpo ricettore. La giunta provinciale può prevedere modalità gestionali e condizioni generali per lo svolgimento delle suddette operazioni al fine di raggiungere e mantenere gli obiettivi di qualità ambientale delle acque del corpo ricettore».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Il parere previsto dal comma 5-ter dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg, introdotto dall'art. 1 di questo regolamento, è richiesto con riferimento alle domande di concessione o di rinnovo presentate dopo la data di entrata in vigore di questo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

25R00151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 aprile 2025, n. 19.

Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg. (Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali)).

(Pubblicato nel numero straordinario n. 1 del 24 aprile 2025, al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 17/2025 - Sez. Gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 «Disciplina delle attività culturali», in particolare il comma 1 dell'art. 22;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg (Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali));

Visti i pareri delle competenti strutture di staff acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1639 del 15 settembre 2023, recante gli indirizzi per la programmazione normativa e per l'elaborazione delle proposte di intervento normativo;

Sentiti i Comuni di Trento e Rovereto in data 17 aprile 2025, come previsto dall'art. 22, comma 5 della legge provinciale n. 15 del 2007;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 552 di data 23 aprile 2025 di approvazione del regolamento avente ad oggetto «Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 31 dicembre 2008, n. 54-2/Leg (Regolamento di organizzazione e funzionamento del Centro servizi culturali S. Chiara (art. 22 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 - Disciplina delle attività culturali))»;



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è soppressa.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. Il comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente con delibera motivata della Giunta provinciale in caso di gravi e reiterate violazioni di legge o di regolamento o di grave e reiterate irregolarità di gestione. In tal caso la Giunta provinciale nomina un commissario che provvede alla gestione del centro, secondo le indicazioni della medesima Giunta provinciale, fino alla ricostituzione del consiglio di amministrazione, ed in ogni caso per un periodo non superiore ad un anno. Qualora sia il presidente a compiere analoghe violazioni o irregolarità la Giunta provinciale può procedere alla revoca dell'incarico e alla nomina di un nuovo presidente.»

2. La lettera a) del comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituita dalla seguente:

«a) il programma pluriennale di attività, contenente anche i progetti e i piani di attività, il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, secondo quanto stabilito dalle direttive in materia di formazione del bilancio emanate dalla Provincia;».

3. Il comma 8 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«8. La Provincia determina i gettoni di presenza, le indennità ed i rimborsi spettanti al presidente, al vicepresidente e ai membri del consiglio di amministrazione e i compensi spettanti ai revisori dei conti entro i limiti previsti dalla disciplina definita ai sensi dell'art. 32, comma 9-*quater*, della legge provinciale n. 3 del 2006.»

4. Dopo il comma 8 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è inserito il seguente:

«8-bis. Al commissario previsto dal comma 4 è riconosciuto un compenso nel limite massimo di quello spettante al presidente del consiglio di amministrazione.».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. Nel comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 le parole: «Ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferen-

done al consiglio d'amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al rendiconto.» sono sostituite dalle seguenti: «Ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio d'esercizio riferendone al consiglio d'amministrazione. Copia della relazione è accompagnata al bilancio d'esercizio.».

Art. 4.

Modificazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 sono sopprese le seguenti parole: «i rendiconti».

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. Il comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«3. Il centro trasmette annualmente alla Provincia, al Comune di Trento e agli altri enti aderenti un *budget* previsionale, ai fini della determinazione, per l'esercizio successivo, degli oneri a carico di ciascuno degli enti aderenti, in relazione alle attività oggetto di programmazione, nonché il programma degli investimenti con i relativi finanziamenti.»

2. Il comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione relative ai bilanci e al programma pluriennale di attività, nonché quelle relative ai regolamenti e alle loro modificazioni, sono trasmesse alla provincia entro dieci giorni dall'adozione, per la loro approvazione da parte della Giunta provinciale.»

Art. 6.

Modificazione dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«1. La Provincia e il Comune di Trento, attraverso un'apposita convenzione, mettono a disposizione del centro, a titolo gratuito, rispettivamente il Teatro Sociale di Trento, comprensivo di palazzo Festi, e una porzione del complesso ex Santa Chiara, appositamente individuata. La convenzione stabilisce le modalità relative alla gestione ordinaria e alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria, assicurando i relativi oneri. Con le stesse modalità la Provincia e il Comune di Trento possono assegnare al centro la gestione di altre strutture.».



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Strumenti di programmazione*). — 1. Il centro adotta quali strumenti di programmazione:

- a) il programma pluriennale di attività;
- b) il piano degli investimenti;
- c) il bilancio preventivo triennale.».

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. L'art. 18 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Programma pluriennale di attività e piano degli investimenti*). — 1. Il programma pluriennale di attività definisce gli obiettivi generali da raggiungere e indica le attività del centro da perseguire nel periodo di riferimento. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

2. Il piano degli investimenti individua, con riferimento al triennio di riferimento del programma pluriennale di attività, i mezzi e gli investimenti di competenza del centro e riporta, relativamente alle strutture messe a disposizione dal Comune di Trento, dalla Provincia e da eventuali altri enti proprietari, gli interventi di manutenzione straordinaria, di ammodernamento e di rinnovo, di competenza dei predetti enti, che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità delle strutture.

3. Il programma pluriennale di attività e il piano degli investimenti sono trasmessi alla Provincia congiuntamente al bilancio preventivo triennale, per l'approvazione da parte della Giunta provinciale.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008

1. L'art. 19 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Bilancio preventivo triennale*). — 1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il consiglio di amministrazione, in coerenza con i contenuti dei documenti previsti dall'art. 18, adotta il bilancio preventivo triennale relativo al triennio successivo. Il bilancio preventivo triennale deve essere redatto per centri di costo, al fine di consentire la valutazione dei relativi risultati economici di esercizio.

2. Il bilancio preventivo triennale, che dovrà chiudere in pareggio, deve contenere:

- a) i dati di preconsuntivo della gestione dell'anno in corso;
- b) i dati relativi alle previsioni di cassa;
- c) l'illustrazione delle singole voci di costo e di ricavo.

3. Il bilancio preventivo triennale è trasmesso, entro dieci giorni dalla sua adozione, alla Provincia e agli altri

enti pubblici, o loro forme associative, che hanno affidato al centro la gestione di strutture o di servizi culturali, unitamente alla sua documentazione accompagnatoria. Il bilancio preventivo triennale è approvato dalla Giunta provinciale.

4. L'esercizio finanziario del centro coincide con l'anno solare.».

Art. 10.

Abrogazioni

1. Il comma 3 dell'art. 4, il comma 8 dell'art. 8, l'art. 11, i commi 4 e 5 dell'art. 12 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Provincia n. 54-2/Leg. del 2008 sono abrogati.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente: FUGATTI

(*Omissis*)

25R00152

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 7.

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 196 del 25 luglio 2025)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

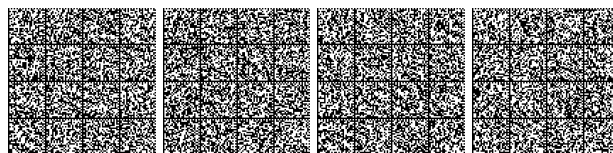
PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*).

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024. Le differenze fra l'ammontare dei residui del Rendiconto e l'ammontare dei residui presunti, riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.



Art. 2.

Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto

1. A seguito della legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 326.930.597,67.

Art. 3.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2025 è determinato in euro 1.376.052.735,69 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024.

Art. 4.

Stato di previsione delle entrate e delle spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 81.719.810,66 quanto alla previsione di competenza, e aumentato di euro 299.220.545,81, quanto alla previsione di cassa.

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 205.062.921,56, quanto alla previsione di competenza.

3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse Tabelle n. 1 per le Entrate e n. 2 per le Spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta diminuito di euro 284.864.324,50, quanto alla previsione di competenza.

Art. 5.

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. L'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2025, n. 4 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2025-2027) è ridotta di euro 48.745.952,47.

Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il programma triennale degli investimenti

1. Per l'attuazione del programma regionale degli investimenti previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2025, il ricorso all'indebitamento è rideterminato in euro 92.088.531,14 con una diminuzione di euro 737.348,00 nel 2025, in euro 98.332.709,85 con un aumento di euro 9.036.282,85 nel 2026 e in euro 130.000.000,00 con un aumento di euro 9.400.000,00 nel 2027.

Art. 7.

Allegati all'Assestamento e prima variazione al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati:

a) Tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

c) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);

f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);

g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);

h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);

i) nota integrativa all'Assestamento e prima variazione generale del bilancio 2025-2027 (allegato 10);

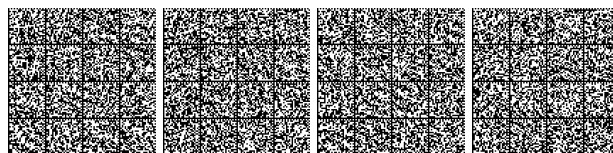
j) le variazioni all'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 11);

k) le variazioni all'elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025-2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 12);

l) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 13);

m) variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere (allegato 14);

n) elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali (allegato 15).



Art. 8.

*Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa.
Modifica della legge regionale n. 3 del 2025*

1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)) sono apportate le modifiche di cui alla tabella A – Variazioni, allegata alla presente legge.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2025

DE PASCALE

(Omissis).

25R00300

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2025, n. 8.

Interventi urgenti a favore di settori specifici nel comparto agricolo e della pesca.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 197 del 25 luglio 2025).

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

INTERVENTI SETTORIALI

Art. 1.

*Misure di intervento per il sostegno
alla coltivazione della patata*

1. Al fine di sostenere il mantenimento della produzione pataticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 16 della legge regionale 31 marzo 2025, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025-2027 (legge di stabilità regionale 2025)) a concedere aiuti per superfici coltivate a patata, a fronte dell'utilizzo di tubero seme certificato, è integrata per un importo massimo di euro 700.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità ivi previste.

Art. 2.

*Misure di intervento per il sostegno
alla coltivazione del riso*

1. Al fine di incentivare il mantenimento della produzione risicola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 17 della legge regionale n. 3 del 2025 a concedere aiuti per superfici coltivate a riso da pila e da semente, a fronte dell'utilizzo di sementi certificate, è integrata per un importo massimo di euro 500.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, alle medesime condizioni e modalità ivi previste.

Art. 3.

*Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione
della barbabietola da zucchero*

1. Al fine di incrementare il sostegno della produzione bieticola sul territorio regionale, per la campagna 2025, l'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 3 della legge regionale 30 maggio 2024, n. 4 (Interventi urgenti a favore di settori specifici del comparto agricolo e agroalimentare e dell'acquacoltura) e dall'art. 18 della legge regionale n. 3 del 2025 è integrata di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2025.

Art. 4.

*Interventi straordinari a sostegno del settore
della pesca e dell'acquacoltura*

1. Al fine di compensare il settore della pesca e dell'acquacoltura in relazione ai disagi collegati alla realizzazione del rigassificatore di Ravenna, l'importo di euro 1.000.000,00 versato alla Regione Emilia-Romagna dalla SNAM FSRU Italia s.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna 6 febbraio 2024, n. 1 in qualità di Commissario straordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022, è vincolato all'attuazione di progetti di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per la realizzazione di investimenti delle imprese interessate e loro consorzi.



2. La giunta regionale definisce le modalità di attuazione del comma 1 nel rispetto del regolamento (UE) n. 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Capo II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 3, nel limite massimo di euro 1.500.000,00 per l'esercizio 2025, la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi - Titolo 1 Spese correnti «Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti» del bilancio di previsione 2025-2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 4, la regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato di euro 1.000.000,00, da SNAM FSRU Italia s.r.l., in applicazione delle risultanze della Conferenza di servizi approvate con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2024, in qualità di Commissario straordinario ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022.

3. La giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione dei commi 1 e 2.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 luglio 2025

DE PASCALE

(*Omissis*).

25R00301

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 2025, n. 15.

Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 10 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

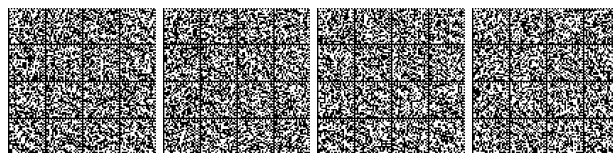
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato);

Visto il regolamento emanato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);



Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. È necessario, in attuazione dell'art. 12, comma 12, del decreto-legge n. 179/2012 convertito dalla legge n. 221/2012, istituire, con una previsione legislativa «ad hoc», il registro regionale di mortalità, elencato nell'allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, in quanto quello operante in Toscana, già attivato in via amministrativa dalla deliberazione della giunta regionale 24 novembre 1986, n. 11409, è stato a suo tempo ricondotto nell'ambito del programma statistico nazionale e, pertanto, non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle puramente statistiche;

2. L'istituzione in via legislativa del registro, in conformità anche alla normativa in materia di protezione dei dati personali, segnatamente art. 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento «UE» n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), è pertanto indispensabile per utilizzare i dati contenuti al suo interno per le finalità epidemiologiche, di prevenzione, di ricerca elencate in dettaglio dall'art. 1, comma 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017;

3. È necessario, per superare difficoltà applicative segnalate a più riprese dalle aziende sanitarie, revisionare gli articoli che disciplinano le procedure di alienazione degli immobili da parte delle aziende stesse e degli altri enti del servizio sanitario regionale;

4. Occorre, altresì, per facilitare i processi di investimento da parte delle aziende sanitarie, innalzare le soglie di spesa superate le quali i progetti di investimento tecnologico e strumentale e quelli di investimento immobiliare - due milioni di euro per i primi e venticinque milioni di euro per i secondi - devono essere sottoposti all'esame della Commissione di valutazione degli investimenti sanitari;

5. È opportuno accorpere in un unico articolo, il nuovo 119-bis.1 della legge regionale n. 40/2005, le disposizioni relative alla Commissione di valutazione degli investimenti sanitari;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Abrogazioni. Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 40/2005*

1. Il comma 4-*quinquies* dell'art. 10 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) è abrogato.

2. Il comma 4-*sexies* dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

3. Il comma 4-*septies* dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

4. Il comma 4-*octies* dell'art. 10 della legge regionale n. 40/2005 è abrogato.

Art. 2.

*Istituzione del registro di mortalità. Modifiche
all'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 20-ter è aggiunta la seguente:

«e-bis) registro di mortalità.».

2. Al comma 2 dell'art. 20-ter della legge regionale n. 40/2005 le parole: «lettere a), b) c) e d),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d) ed e-bis),».

Art. 3.

*Procedura di alienazione dei beni immobili. Modifiche
all'art. 115 della legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 115 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nel caso l'asta sia andata deserta, l'azienda o ente del Servizio sanitario regionale può procedere con un secondo avviso, prevedendo una decurtazione del prezzo di stima fino al 10 per cento del prezzo indicato nell'avviso originario.».

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 115 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«3-ter. Qualora, anche dopo il secondo avviso, l'asta sia rimasta deserta, l'azienda può procedere con altri avvisi, prevedendo ulteriori decurtazioni del prezzo di stima fino al 20 per cento del prezzo indicato nell'avviso originario.».

Art. 4.

*Stima. Sostituzione dell'art. 115.1
della legge regionale n. 40/2005*

1. L'art. 115.1 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 115.1 (*Stima*). - 1. Il prezzo di stima è determinato:

a) sulla base di indagini documentate, con il procedimento della stima sintetica ovvero con quello della stima analitica, per arrivare alla determinazione di un prezzo più aderente possibile a quello di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate;

b) in caso di impossibilità ai sensi della lettera a), in base a differenti criteri estimativi, quali, in via esemplificativa, il metodo per capitalizzazione dei redditi, per costo di trasformazione, per costo di ricostruzione attualizzato, per valore complementare.



2. La stima dei beni è effettuata:

a) dagli uffici competenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale dotati di professionalità idonee;

b) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di stime di soggetti abilitati.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora l'agenzia pubblica non garantisca il rilascio della stima o della convalida entro due mesi dalla richiesta, si può ricorrere a perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.

4. Il professionista di cui al comma 3 è individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.

5. Resta fermo l'obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitati nei casi previsti dalla legge.

6. Le stime di cui ai commi 2 e 3 hanno validità tre anni; qualora il dirigente competente accerti significative variazioni del mercato immobiliare acquisisce una nuova stima anche prima della scadenza ovvero, in assenza di tali variazioni, può prorogare la validità fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi risultanti dai listini dei prezzi degli immobili delle CCIAA o delle quotazioni immobiliari dell'OMI.»

Art. 5.

Aggiudicazione. Modifiche all'art. 115.2 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 115.2 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «prezzo di stima» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo posto a base d'asta».

Art. 6.

Prelazione. Modifiche all'art. 115.3 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 4 dell'art. 115.3 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «prezzo di stima» sono sostituite dalle seguenti: «prezzo posto a base d'asta».

Art. 7.

Trattativa privata. Sostituzione dell'art. 115.4 della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 115.4 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 115.4 (*Trattativa privata*). - 1. In caso di mancata presentazione di offerte, o in presenza solo di offerte inammissibili, l'azienda o ente del Servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.

2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell'art. 115.1, ovvero l'ultimo prezzo posto a base d'asta, eventualmente decurtato del 5 per cento.

3. Il dirigente competente può altresì:

a) disporre ulteriori stime dopo ogni asta infruttuosa;

b) stabilire dilazioni di pagamento che possano agevolare l'acquisizione del bene, richiedendo le opportune garanzie;

c) su richiesta dell'aggiudicatario, autorizzarlo, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione dei lavori, con la possibilità di immissione nel possesso.

4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale.

5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore generale avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposita deliberazione che motiva il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento.

6. La deliberazione di cui al comma 5:

a) specifica le caratteristiche del bene di cui al comma 4;

b) indica i soggetti da interpellare, tra cui almeno la provincia o la città metropolitana e il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.

7. Nei casi di cui al comma 4, si può procedere anche con procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.»

Art. 8.

Enti del terzo settore ed enti pubblici. Modifiche all'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 115.5 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di cui al comma 1, qualora siano andate deserte le procedure di evidenza pubblica, il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è l'ultimo prezzo posto a base d'asta, eventualmente decurtato fino al 10 per cento.»

Art. 9.

Trattativa diretta. Modifiche all'art. 115.6 della legge regionale n. 40/2005

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 115.6 della legge regionale n. 40/2005 è abrogata.

2. Il comma 5 dell'art. 115.6 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«5. In sede di trattativa possono essere applicati ribassi percentuali nel limite massimo del 20 per cento.»



Art. 10.

Disapplicazione. Modifiche all'art. 115.7 della legge regionale n. 40/2005

1. Dopo il comma 1 dell'art. 115.7 della legge regionale n. 40/2005 è aggiunto il seguente:

«1-bis. L'art. 114-bis e gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano altresì alle alienazioni di immobili all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale di cui all'art. 1, comma 306, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).».

Art. 11.

Piani degli investimenti delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'art. 119-bis della legge regionale n. 40/2005

1. L'art. 119-bis della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 119-bis (Piani degli investimenti delle aziende sanitarie). — 1. La regione, per garantire un più omogeneo processo di sviluppo e innovazione in ambito sanitario, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.

2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 2 milioni e i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 25 milioni sono valutati sotto il profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria.

3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione degli investimenti sanitari di cui all'art. 119-bis.1, che esprime e trasmette alle aziende sanitarie parere vincolante per l'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegato ai bilanci di cui agli articoli 120 e 121.

4. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell'esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.».

Art. 12.

Commissione di valutazione degli investimenti sanitari. Inserimento dell'art. 119-bis.1 nella legge regionale n. 40/2005

1. Dopo l'art. 119-bis della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art 119-bis.1 (Commissione di valutazione degli investimenti sanitari). — 1. Per valutare la coerenza degli investimenti sanitari con la programmazione regionale, la

loro reale efficacia, appropriatezza ed efficienza, i benefici clinici e organizzativi che ne possono derivare, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione degli investimenti sanitari.

2. La Commissione di valutazione degli investimenti sanitari è composta:

a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;

b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;

c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità territoriale;

d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di rete ospedaliera;

e) dal direttore generale dell'ESTAR o suo delegato.

3. La giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.

4. La partecipazione alla Commissione di valutazione degli investimenti sanitari è gratuita; non è previsto alcun compenso a titolo di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.».

Art. 13.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

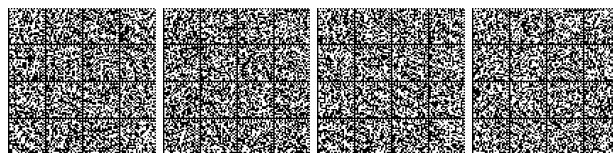
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 marzo 2025

GIANI

(Omissis)

25R00090



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2025, n. 14/R.

Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione. Adeguamento alle disposizioni della l.r. 10/2024. Modifiche al regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 32/R/2017.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 10 marzo 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis);

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 18 marzo 2024, n. 10 (Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento alle modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Modifiche alla legge regionale n. 65/2014);

Visto il regolamento 5 luglio 2017, n. 32/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 62 e del titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio». Modifiche al decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R «Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti»);

Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 18 luglio 2024;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la preliminare deliberazione della giunta regionale n. 1253 del 4 novembre 2024, di adozione dello schema di regolamento per la trasmissione alla commissione consiliare competente e al consiglio delle autonomie locali, ai fini dell'acquisizione del relativo parere;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso a voti unanimi, nella seduta del 13 dicembre 2024;

Visto il parere della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 febbraio 2025;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 31 gennaio 2022, n. 6;

Vista la deliberazione della giunta regionale 24 febbraio 2025, n. 200;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. al fine di consentire una rapida attivazione delle misure di semplificazione introdotte dalla legge regionale n. 10/2024, è necessario adeguare le disposizioni del regolamento 32/R/2017 per gli aspetti che riguardano la semplificazione della procedura relativa alla conferenza di copianificazione;

2. è necessario intervenire sugli articoli del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 che riguardano i contenuti e le modalità di redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, precisando che il piano strutturale, per il quale non è più prevista la conferenza di copianificazione, qualora preveda nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato, indica le specifiche strategie a supporto di tali previsioni;

3. è necessario precisare che le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato sottoposte alla conferenza di copianificazione in sede di piano operativo, siano supportate da specifiche strategie del piano strutturale nell'ambito di quelle individuate per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 92, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 65/2014;

4. è necessario adeguare le disposizioni regolamentari in merito alla disciplina dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio prevedendo, per la gestione degli stessi, l'utilizzo della piattaforma unica la cui istituzione è prevista dagli articoli 54-bis e 55-ter della legge regionale n. 65/2014, e prevedendo, altresì, l'ausilio della medesima piattaforma per la produzione della documentazione utile in sede di conferenza di copianificazione;

5. è necessario, ai fini della redazione della disciplina comunale, fornire specifiche indicazioni riferite agli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale;

6. di accogliere le osservazioni effettuate dalla IV commissione consiliare nel parere di competenza, adeguando, conseguentemente, il regolamento;

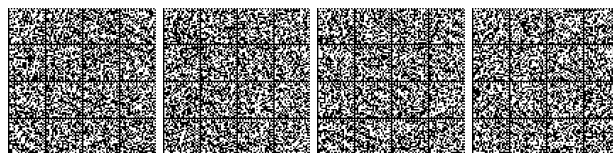
SI APPROVA
il presente regolamento:

Art. 1.

Adeguamento alla legge regionale n. 65/2014. Modifiche al preambolo del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Il punto 2 del preambolo del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«2. è necessario precisare che l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato è effettuata in sede di adozione del piano strutturale;».



2. Dopo il punto 4 del preambolo del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 sono inseriti i seguenti punti:

«4-bis. è necessario precisare che le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato sottoposte alla conferenza di copianificazione in sede di piano operativo, sono supportate da specifiche strategie del piano strutturale nell'ambito di quelle individuate per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 92, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 65/2014;

4-ter. è necessario indicare la documentazione da produrre in sede di conferenza di copianificazione del piano operativo, attraverso l'ausilio della piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio, di cui agli articoli 54-bis e 55-ter della legge regionale n. 65/2014;».

3. Dopo il punto 5 del preambolo del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è inserito il seguente:

«5-bis. ai fini della redazione della disciplina comunale, è necessario fornire specifiche indicazioni riferite agli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale;».

4. Dopo il punto 12 del preambolo del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è inserito il seguente:

«12-bis. per attuare la disciplina dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale n. 65/2014, è necessario avvalersi della piattaforma unica di cui agli articoli 54-bis e 55-ter della medesima legge regionale;».

Art. 2.

Integrazione oggetto. Modifiche all'art. 1 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituita con la seguente:

«b) le tabelle esemplificative relative ai dati del dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi;».

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è inserita la seguente: «c-bis) le modalità operative e di funzionamento della piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui all'art. 2-bis.».

Art. 3.

Precisazioni relative all'ambito di applicazione. Modifiche all'art. 2 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017, è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni inserite al presente regolamento dal regolamento

3 marzo 2025, n. 14/R si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica avviati dopo l'entrata in vigore del medesimo.».

Art. 4.

Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio. Inserimento dell'art. 2-bis al decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Dopo l'art. 2 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Piattaforma unica per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio). — 1. Il presente regolamento attua la disciplina dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di cui alla legge regionale n. 65/2014, avvalendosi della piattaforma unica di cui agli articoli 54-bis e 55-ter della medesima legge regionale.».

Art. 5.

Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato. Modifiche all'art. 3 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è abrogato.

2. Al comma 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del territorio urbanizzato».

3. Al comma 3 dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 dopo le parole «è definita» sono inserite le seguenti: «in sede di adozione del piano strutturale o del piano strutturale intercomunale ed è argomentata ed esplicitata».

Art. 6.

Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo. Modifiche all'art. 5 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 2/R/2017

1. Il comma 2 dell'art. 5 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«2. Le dimensioni massime sostenibili del piano strutturale sono costituite dai nuovi insediamenti, intesi come nuova edificazione e dalle nuove funzioni correlate ad interventi di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente, così come individuati nelle tabelle esemplificative di cui alla deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera b)».



2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nel rispetto delle dimensioni massime sostenibili di cui al comma 2, il piano operativo dimensiona le previsioni di cui all'art. 95, comma 3 della legge regionale n. 65/2014, declinandone le modalità di attuazione.

2-ter. Ai sensi dell'art. 25, comma 5 della legge regionale n. 65/2014, le specifiche strategie del piano strutturale, idonee a supportare le previsioni di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, sono individuate nell'ambito di quelle previste per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 92, comma 4, lettera b) della legge regionale n. 65/2014.».

3. Il comma 3 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Il piano operativo indica le quantità relative alle previsioni introdotte all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 65/2014.».

4. Il comma 4 dell'art. 5 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«4. La relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni del previgente piano operativo di cui all'art. 95, comma 14 della legge regionale n. 65/2014 costituisce contenuto del nuovo piano operativo e contiene, con riferimento alle UTOE, le quantità prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e attuate, evidenziando il saldo residuo, nonché le ulteriori quantità attuate all'esterno del territorio urbanizzato, con riferimento alle categorie funzionali di cui all'art. 99, comma 1, della legge regionale n. 65/2014, come specificate all'art. 6, comma 1.».

5. Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«5. I dati di dimensionamento di cui ai commi 2 e 2-bis costituiscono contenuto dei piani strutturali e dei piani operativi, e loro varianti, come allegati alle relative discipline di piano.».

6. Dopo il comma 5 dell'art. 5 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini di cui ai commi 2, 2-bis e 4, nonché dell'art. 6, i comuni, in fase di adozione e approvazione, inseriscono i dati di dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, e loro varianti, all'interno della piattaforma di cui all'art. 2-bis. Con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) sono individuati, con una rappresentazione tabellare, i dati necessari al dimensionamento e le modalità di utilizzo della piattaforma idonee al loro inserimento.».

7. Dopo il comma 7 dell'art. 5 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La documentazione da produrre in sede di conferenza di copianificazione ha ad oggetto:

a) analisi delle motivazioni che inducono l'esigenza di intervenire al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato in coerenza con le specifiche strategie definite nel piano strutturale;

b) analisi che evidenzia:

1) la non sussistenza di alternative sostenibili di riutilizzazione e riorganizzazione di insediamenti esistenti in base al quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente e alla relativa disciplina di cui all'art. 95 della legge regionale n. 65/2014;

2) la sintesi delle motivazioni della scelta tra le alternative localizzative individuate all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato;

c) specifica disciplina relativa alle singole previsioni di trasformazione di nuovo impegno di suolo, comprensiva delle misure di mitigazione e di compensazione conseguenti alla valutazione degli effetti di cui al punto d);

d) valutazione degli effetti delle previsioni di trasformazione;

e) verifica della previsione rispetto ai contenuti del PIT con valenza di piano paesaggistico.

7-ter. A partire dalla data di cui all'art. 22, comma 1-bis, la documentazione di cui al comma 7-bis è prodotta attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 2-bis ed è trasmessa attraverso la medesima.».

Art. 7.

Parametri per il dimensionamento. Modifiche all'art. 6 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Al comma 2 dell'art. 6 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 le parole «utile lorda (SUL)» sono sostituite dalle seguenti: «edificabile (d'ora in poi SE)».

2. Al comma 3 dell'art. 6 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 la parola «SUL» è sostituita dalla seguente: «SE».

Art. 8.

Norme in materia di interventi relativi al recupero degli edifici nel territorio rurale. Modifiche all'art. 11 del regolamento emanato con il decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 le parole «, così come individuata nell'art. 83 della legge regionale n. 65/2014» sono abrogate.



2. Alla lettera *b*) del comma 2 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 le parole «i trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti «le demolizioni».

3. Il comma 3 dell'art. 11 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui al comma 2, è valutata preventivamente la compatibilità della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT. Gli interventi che determinano il mutamento della categoria funzionale agricola sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 83, comma 2, della legge regionale n. 65/2014.».

Art. 9.

Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 15 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 dopo le parole «per i piani» sono inserite le seguenti: «e loro varianti».

Art. 10.

Monitoraggio. Modifiche all'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Il comma 3 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 è sostituito dal seguente:

«3. L'utilizzo, in fase di formazione degli atti di governo del territorio, della piattaforma di cui all'art. 2-bis da parte dei soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 65/2014, garantisce all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati necessari al monitoraggio di cui al comma 1.».

2. I commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 sono abrogati.

Art. 11.

Norme transitorie. Modifiche all'art. 22 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017

1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 del decreto del presidente della giunta regionale n. 32/R/2017 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. La deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c-bis*) stabilisce la data di avvio dell'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 2-bis

come strumento unico per la gestione dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio per i soggetti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 65/2014.

1-ter. Fino alla data di cui al comma 1-bis, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 16, comma 1, i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati del dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, come indicato nella deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c*). A tale scopo il responsabile del procedimento, contestualmente all'invio per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web della piattaforma di cui all'art. 2-bis, dando atto di avervi adempiuto.

1-quater. I comuni che procedono alla formazione di atti di governo del territorio, fermo restando quanto previsto al comma 1-bis e l'obbligo di cui al comma 1-ter relativamente al conferimento dei dati del dimensionamento, possono utilizzare gli altri applicativi web della piattaforma di cui all'art. 2-bis, anche prima del termine di cui al comma 1-bis.».

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 3 marzo 2025

GIANI

25R00089

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-042) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 2,00

